



Lavori di Pubblica Utilità

PROTOCOLLO

31 maggio 2014

Tribunale di Firenze, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Prefettura di Firenze

Questura di Firenze

Provincia di Firenze

Provveditorato regionale per l'amministrazione penitenziaria - Ufficio esecuzione penale esterna

Lavori di Pubblica Utilità

Premesso che la disciplina normativa sui lavori di pubblica utilità si fonda su alcune precise disposizioni legislative:

- A norma dell'art.54¹ del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell' imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.Lgs, 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
- L'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni.
- L'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 ha attribuito al giudice il potere di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria. La legge L. 9 agosto 2013, n. 94 ha potenziato il ricorso ai lavori di pubblica utilità per **i tossicodipendenti e per gli assuntori di sostanze stupefacenti** introducendo il comma 5- ter che prevede che la misura possa applicarsi anche per un reato diverso da quelli previsti dal comma 5, purché commesso per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione (salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407,comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona).
- L'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità.
- L'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Il buono esito della misura comporta **l'estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida e la revoca della confisca obbligatoria del veicolo** condotto dal reo al momento del fatto, se di sua proprietà.
- L'art. 187 comma 8 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze **nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente**. Il buono esito della misura comporta **l'estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida e la revoca della confisca obbligatoria del veicolo** condotto dal reo al momento

¹ Con la sentenza della Corte costituzionale 5luglio 2013, n. 179 è stato dichiarato incostituzionale il vincolo imposto al giudice di individuare il luogo in cui il lavoro di pubblica utilità deve essere svolto nell'ambito della Provincia di residenza del condannato.

del fatto, se di sua proprietà.

- L'art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art 1 comma 1-bis, lettera a, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
- L'art. 1 comma 1 bis del d.l. 26 aprile 1993, n. 122 coordinato con la Legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205 prevede che con la sentenza di condanna nei confronti di chi diffonde idee fondate sull'odio razziale o incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi il giudice può disporre l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane. (questa parte è stata semplicemente riscritta)
- Il d.l. 1 luglio 2013, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 94 ha introdotto all'art. 21 dell'ordinamento penitenziario il comma 4 ter che permette ai detenuti e agli internati di svolgere lavori di pubblica utilità all'esterno a titolo volontario e gratuito. Quanto a quest'ultima ipotesi di l.p.u. si tratterà di verificare alla luce delle esigenze della Magistratura di sorveglianza un eventuale coordinamento con le attività dell'Ufficio dei l.p.u.

Per regolamentare i rapporti tra l'autorità giudiziaria e i soggetti destinatari dei lavori di pubblica utilità è stato emanato il **DM 26 marzo 2001** il cui art. 2 comma 1 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il **Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale**, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001.

Le Parti (Tribunale di Firenze, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, Prefettura di Firenze, Questura di Firenze, Provincia di Firenze, Provveditorato regionale per l'amministrazione penitenziaria - Ufficio esecuzione penale esterna) alla luce della normativa sopra richiamata sottoscrivono il presente Protocollo:

- per realizzare un efficace coordinamento tra le istituzioni e gli enti chiamati dalla legge a dare applicazione ai lavori di pubblica utilità;
- per garantire all'imputato e al suo difensore i diritti processuali e sostanziali (ivi compreso il diritto all'informazione riaffermato dalla Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali);
- per assicurare agli enti e alle associazioni convenzionati l'assistenza necessaria al buon esito del lavoro di pubblica utilità nell'interesse della persona sottoposta a procedimento penale e della collettività;
- per mettere gli organi di controllo (l'Ufficio esecuzione penale esterne e l'autorità di pubblica sicurezza) in condizione di operare secondo il principio della buona amministrazione;

- per perseguire l'obiettivo costituzionale della tendenziale funzione rieducativa della sanzione anche alla luce dei principi di responsabilizzazione dell'autore del reato e dei suoi obblighi riparatori per l'offesa arrecata.

Il protocollo si compone di tre paragrafi e di un'appendice.

Il § 1 espone la normativa in dettaglio con riferimento alle ipotesi di più frequente applicazione della disciplina del lavoro di pubblica utilità.

Il § 2 indica gli organi del procedimento concordato per l'applicazione efficace della normativa sui lavori di pubblica utilità.

Il § 3 descrive il procedimento.

L'appendice si compone di n. 11 Allegati.

§ 1 LA NORMATIVA

1)

Gli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificati dalla Legge 29.07.2010 n. 120

La previsione

Gli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis C.d.S. prevedono la possibilità di sostituire le pene dell'arresto e dell'ammenda con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in materia di competenza penale del giudice di pace, sul duplice presupposto che non ricorra l'aggravante dell'incidente stradale provocato e che il condannato non ne abbia già usufruito (comma 9-*bis* dell'art. 186 c.d.s. e comma 8-*bis* dell'art. 187 c.d.s.)².

Il legislatore (evidentemente per evitare lo scoglio rappresentato dal divieto di lavoro obbligatorio che si evince dall'art. 4 c. 2 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) ha voluto assicurare al condannato la facoltà di opporsi alla prestazione dell'attività socialmente utile. La sostituzione della pena, infatti, è subordinata alla sua non opposizione secondo un meccanismo già utilizzato nell'art. 165 c.p. L'opposizione deve provenire dall'imputato o dal suo difensore munito di procura speciale (trattandosi di atto personalissimo; arg. *ex art.* 33 c. 2 d.lgs. 274/2000).

L'esecuzione

La normativa prevede che sia il giudice, con la sentenza penale di condanna o col decreto penale, ad incaricare l'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna ovvero l'ufficio di P.S. del luogo di esecuzione della pena (ovvero, in mancanza, l'Arma dei Carabinieri territorialmente competente) di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità³.

Sul piano meramente letterale, il legislatore, specificando le competenze esecutive del giudice, subito dopo aver rinviato all'art. 54 d.lgs. 274/2000, sembra voler derogare *in parte qua* la normativa del giudice di pace richiamata.

Occorre infatti precisare che in questo caso l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità non costituisce una vicenda definitiva ma costituisce una sorta di "messa in prova" del condannato, il quale potrebbe adempiere con successo ai propri obblighi, provocando così l'estinzione del reato e i connessi provvedimenti oppure violare le prescrizioni con conseguente revoca della sanzione sostitutiva e il ripristino di quella sostituita.

Va ancora precisato, con riguardo ai provvedimenti che il giudice può adottare a fronte dell'accertata violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che la revoca della misura sostitutiva è solo una delle opzioni possibili (quella massima, conseguente alle violazioni più gravi, dimostrative dell'inefficacia della misura sostitutiva): il giudice, infatti, a tal fine deve tenere conto "*dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione*" e, all'esito, può anche non procedere alla revoca, limitandosi, piuttosto, ad adottare nuove e diverse prescrizioni conformi alle esigenze del caso concreto (anche nella prospettiva della prevenzione del rischio di ulteriori inosservanze). In tale occasione, riteniamo che il giudice possa anche "rideterminare" la pena residua ancora da scontare, incorporando dal

² La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità si applica anche ai neopentati anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale, interpretativa di rigetto, del 27 giugno 2012, n. 167.

³ È interessante notare come il legislatore, a differenza di quanto previsto in tema di stupefacenti (dove è espressamente previsto che "*l'ufficio [locale di esecuzione penale esterna: n.d.r.] riferisce periodicamente al giudice*"), nulla dica sull'autorità a cui debba essere riferito l'esito delle verifiche; né è di aiuto, come visto *supra*, il d.m. 26 marzo 2001, che prescrive di relazionare sullo svolgimento del lavoro, ma non indica l'autorità destinataria della relazione.

periodo di tempo relativo al "presofferto" quello in realtà sostanzialmente non scontato in ragione dell'accertato comportamento trasgressivo.

2)

I lavori di pubblica utilità previsti dall'art. 73 comma 5° bis e 5 ter dpr 1990 n. 309 a favore di tossicodipendenti o assuntori di sostanze stupefacenti

Secondo l'art. 73 c. 5-bis d.p.r. 309/1990 ("il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato [...] può applicare [...]") indica chiaramente che la "sostituzione" può avvenire solo contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna o di patteggiamento (con la conseguenza che la richiesta dell'imputato deve essere formulata in via preventiva, per l'ipotesi in cui il giudice ritenga di doverlo condannare o di accedere alla richiesta di applicazione pena).

Dal punto di vista procedurale il presupposto della RICHIESTA dell'imputato per l'applicazione della misura sostitutiva è palesemente diverso dal presupposto della "non opposizione" indicato per i reati di guida in stato di ebbrezza o con uso di sostanze stupefacenti.

Tuttavia se si presta attenzione all'importanza di realizzare con il richiedente un percorso *consensuale* le differenze anche procedurali possono ridursi decisamente.

Considerato che - ai sensi dell'art. 73 c. 5-bis d.p.r. 309/1990 - la sanzione sostitutiva non è applicabile qualora si debba concedere la sospensione condizionale della pena, è facilmente ipotizzabile che la richiesta di sostituzione possa pervenire da persona in stato di custodia cautelare nei cui confronti il PM abbia chiesto procedersi con giudizio immediato. Poiché in tal caso i tempi risultano piuttosto stretti (si veda l'art. 458 c.p.p. che impone all'imputato l'onere di chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato), unitamente al decreto, dovrà essere comunicato all'imputato e al suo difensore l'avviso che essi potranno richiedere l'applicazione della sanzione sostitutiva con i riferimenti necessari all'individuazione dell'Ufficio per i Lavori di Pubblica Utilità.

L'art. 73 comma 5° ter d.p.r. 309/1990 ha esteso le possibilità di ricorso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità alle persona tossicodipendenti e agli assuntori abituali di sostanza stupefacente anche **per reati diversi** da quelli in materia di stupefacenti, sempre che il giudice ritenga di infliggere una pena detentiva non superiore ad un anno di reclusione⁴.

3)

I lavori di pubblica utilità previsti dall'art. 165 c.p.

Mentre nelle ipotesi previste dagli artt. 186 e 187 CdS il lavoro di pubblica utilità si atteggia sostanzialmente come una ipotesi di "messa alla prova" antecedente la decisione del giudice di merito (sia ai

⁴ Salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

fini della dichiarazione di estinzione del reato sia ai fini della revoca della sanzione sostitutiva con conseguente ripristino della sanzione originaria) e in quella prevista dall'art. 73 comma 5 bis e 5 ter dpr 1990 n. 309 si attegga come sanzione *alternativa*, nell'ipotesi prevista dall'art. 165 c.p. il lavoro di pubblica utilità interviene al momento della definizione del procedimento e, per interpretazione, allo stato, nettamente prevalente, solo con il passaggio in giudicato della sentenza.

Quanto al lavoro di pubblica utilità disposto ai sensi dell'art. 165 c.p. sono previste due particolarità:

- non opera il rinvio all'art. 54 comma 5 del D.Lvo 274/2000 (secondo il quale, ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione anche non continuativa di due ore di lavoro di pubblica utilità), in quanto non richiamato dall'art. 18 bis delle disposizioni di coordinamento al codice penale. Pertanto si deve indicare nella sentenza il numero delle ore di lavoro calcolato in 6 ore settimanali con durata massima di 156 ore (corrispondenti a mesi 6) e salvo diversa determinazione del giudice (vedi Sentenza Cassazione Sezione I, 16.06.2009, n. 32649). Si tratta dunque di un limite legale che non può essere superato. Qualora il condannato richieda una maggior concentrazione di ore di lavoro per settimana non possono però essere superate le 156 ore complessive.

- non è prevista la comunicazione all'UEPE per la verifica dell'effettivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, ma la comunicazione all'ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza, alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio. L'esecuzione resterà sospesa sino al momento in cui la sentenza che ha disposto il lavoro di pubblica utilità sarà diventata definitiva ed il difensore dell'imputato dovrà verificare che presso l'Ente/Associazione permanga la disponibilità allo svolgimento dell'attività già concordata, provvedendo in caso contrario alla ricerca di una nuova disponibilità con richiesta al giudice dell'esecuzione di un provvedimento di modifica di quanto disposto in sentenza.

Ove la parte non si attivi, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità potrà essere revocata incombindo sull'imputato un onere di collaborazione (Cass. n. 6314 del 10.12.2009) con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena.

Non dovrebbero esservi dubbi - anche alla luce della citata sentenza della Corte di cassazione, sez. I, 10.6.2009, n. 32649, che spetta - in ogni caso - al giudice della verifica (qui, dell'esecuzione) rideterminare la pena anche in ragione dei periodi di tempo di parziale adempimento del condannato.

§ 2 GLI ORGANI

Tavolo di coordinamento

Le Istituzioni firmatarie del presente protocollo sono rappresentate ad un Tavolo di coordinamento che viene convocato almeno una volta l'anno dal Presidente del Tribunale - quale autorità designata dal **D.M. 26 marzo 2001** per la stipula delle convenzioni per i lavori di pubblica utilità - anche su richiesta di una delle altre istituzioni firmatarie.

Il Tavolo di coordinamento sovrintende all'andamento dei lavori di pubblica utilità anche ai fini di eventuali modifiche al presente protocollo.

Ufficio per i Lavori di Pubblica Utilità'

Presso il Tribunale di Firenze è istituito un Ufficio per i Lavori di Pubblica Utilità diretto da un magistrato incaricato dal Presidente del Tribunale.

L'Ufficio per i Lavori di Pubblica Utilità svolge funzioni di:


- raccolta e aggiornamento delle convenzioni del Tribunale con Enti/Associazioni;
- orientamento per l'utenza (indagati/imputati e loro difensori) nella individuazione dell'Ente/Associazione presso cui svolgere i lavori di pubblica utilità;
- fornitura della modulistica necessaria nella redazione della dichiarazione di disponibilità/programma di lavoro di pubblica utilità;
- informative sul presente Protocollo;
- formazione di un archivio anche a fini statistici sull'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta dal Tribunale di Firenze.

Dell'Ufficio per i Lavori di Pubblica Utilità possono far parte operatori volontari o *stagisti* designati dal Consiglio dell'Ordine o da altri Enti secondo modalità indicate da specifiche convenzioni.

§ 3 LA PROCEDURA

1 Richiesta di informazioni

L'imputato e/o il suo difensore possono rivolgersi all'Ufficio per i Lavori di Pubblica Utilità (ULPU) per acquisire informazioni sulle realtà associative e sull'esistenza di disponibilità da parte degli enti convenzionati a concordare un programma di lavori non retribuiti. L'ULPU dovrà essere dotato di contatti diretti con gli enti convenzionati e della modulistica necessaria per il rilascio della dichiarazione di disponibilità da parte dell'ente nonché per la redazione del programma di lavori di pubblica utilità



2 Richiesta del programma di lavori di pubblica utilità

Sulla base delle informazioni ricevute l'imputato e/o il suo difensore si presentano presso l'ente – eventualmente indicato dall'ULPU - per concordare la redazione del programma di lavoro non retribuito con specifica indicazione del tipo di attività, della durata e degli orari.



1-2


a) Informativa preliminare per i reati previsti dagli artt. 186 e 187 CdS

Nella prassi attuale presso il Tribunale di Firenze v'è un ampio ricorso al decreto penale di condanna che irroga la pena detentiva e pecuniaria per i reati previsti dagli artt. 186 e 187 CdS. Solo a seguito di opposizione si crea la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità previa fissazione dell'udienza con una dilatazione dei tempi e un aggravio delle incombenze giurisdizionali e amministrative che può essere evitato e prevenuto sollecitando - prima dell'emissione del decreto penale di condanna - l'indagato e/o il suo difensore ad attivarsi per richiedere, da subito, la sanzione sostitutiva non senza aver ottenuto il benestare dell'ente e dell'associazione per il lavoro di pubblica utilità.

Per favorire l'adeguata conoscenza delle opportunità offerte dalla normativa vigente, la Prefettura provvede⁵ ad inoltrare al destinatario dell'ordinanza di sospensione della patente di guida (ai sensi degli


⁵ La previsione - contenuta nell'originario protocollo - è stata ampiamente rispettata dalla Prefettura così da permettere ai contravventori un pronto accesso agli uffici giudiziari per richiedere direttamente alla Procura

artt. 186 comma 7° e 187 comma 6° CdS) un avviso - chiaro nella forma e nel contenuto - con il quale lo si informa della possibilità di accedere - in luogo della pena detentiva e pecuniaria - a lavori di pubblica utilità, il cui esito positivo comporta l'estinzione del reato, il dimezzamento dei tempi di sospensione e la revoca della confisca. Con tale avviso si informa il destinatario della possibilità di recarsi presso l'U.L.P.U. (quando non possieda informazioni dirette su enti e associazioni convenzionate con il Tribunale) e di sollecitare al PM -possibilmente con l'assistenza di un legale - la richiesta al GIP di un decreto penale di condanna a sanzione sostitutiva secondo le modalità indicate nella dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione.



b) Informativa preliminare per il reato previsto dall'art. 73 comma 5 bis dpr 1990 n. 309

Dal momento che la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità in caso di violazione dell'art. 73 comma 5° dpr 1990 n. 309 non può essere applicata qualora si debba concedere la sospensione condizionale della pena è possibile che l'interessato sia persona in stato di custodia cautelare (si tenga conto che la sostituzione della pena può essere concessa per due volte). Occorre pertanto - soprattutto quando il PM proponga il giudizio immediato - informare rapidamente l'imputato della possibilità di accedere alla sanzione sostitutiva in tempi tali da permettergli, anche a mezzo del suo difensore, di prendere i necessari contatti con gli enti e le associazioni in grado di accogliere l'interessato anche ai fini di un eventuale percorso terapeutico. Tale informativa deve essere allegata al decreto che dispone il giudizio immediato notificato ai sensi dell'art. 456 c.p.p.




della Repubblica l'esercizio dell'azione penale (normalmente con richiesta al G.I.P. del decreto penale di condanna) per una rapida applicazione dei lavori di pubblica utilità.

Più problematico è l'inserimento nelle procedure di questo protocollo della novità prevista, ora, dall'art. 73 comma 5° ter dpr 1990 n. 309 a favore dei **tossicodipendenti e degli assuntori abituali** di sostanze stupefacenti. A differenza del comma 5° bis i lavori di pubblica utilità non sono estesi anche agli assuntori occasionali (ma quale sarà la reale differenza?) ma ristretti alla cerchia dei tossicodipendenti e degli assuntori abituali. Qui la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità è concessa anche per reati diversi da quelli previsti dall'art. 73 comma 5° dpr 1990 n. 309 purché il giudice ritenga di dover contenere la pena nell'anno di reclusione. Questa disposizione sembra aprire la strada ad una sorta di procedura negoziale nella quale convergono un necessario accertamento preliminare sulla condizione di tossicodipendente o di assuntore abituale del sostanza stupefacenti, la disponibilità dell'interessato a svolgere lavori di pubblica utilità, la predisposizione di un programma di lavori di pubblica utilità a cura di un ente o di un'associazione convenzionata e la presumibile (anticipazione della misura della pena da parte del giudice?) condanna entro l'anno di reclusione.


3 Presentazione del programma per i lavori di pubblica utilità al giudice

Il programma per i lavori di pubblica utilità deve essere depositato presso la cancelleria del giudice il quale lo trasfonderà, se ammissibile, nel provvedimento applicativo della misura sostitutiva.



4 Comunicazione del provvedimento


Il provvedimento dovrà essere comunicato all'imputato e al suo difensore, al Pubblico Ministero⁶, all'ULPU e all'associazione indicata nel programma. Qualora si tratti di lavori di pubblica utilità che implicano un controllo da parte dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) o da parte dell'autorità di pubblica sicurezza (come nel caso della sospensione condizionale della pena subordinata ad obblighi, art. 165 c.p.) il provvedimento andrà comunicato anche a queste autorità.



⁶ E' importante questa comunicazione - che può essere data direttamente in udienza - ai fini delle competenze del Pubblico Ministero in sede di esecuzione delle sanzioni.

5 e 6 Inizio, svolgimento e conclusione del programma

L'ente o l'associazione indicata dal programma di lavori di pubblica utilità dovrà riferire all'U.E.P.E o all'autorità di p.s. (PdS o CC) dell'inizio dell'attività non retribuita. Allo stesso modo dovranno essere comunicati gli eventuali inadempimenti da parte del condannato. Sarà l'organo di controllo ad avvisare il giudice o il PM (quando la decisione sulla sanzione sostitutiva è passata in giudicato) di questi inadempimenti. Allo stesso modo l'ente o l'associazione riferiranno - mediante apposita relazione - la conclusione del programma con gli elementi utili per il giudizio dell'autorità giudiziaria. Spetta sempre agli organi di controllo far pervenire al giudice o al PM la relazione finale.



7 Fissazione dell'udienza da parte del giudice e comunicazioni al pubblico ministero

Nei casi previsti dagli artt. 186 e 187 CdS, sulla base della relazione dell'ente/associazione, il giudice fisserà l'eventuale udienza per dichiarare l'estinzione della pena⁷ o, al contrario, per la modifica degli obblighi della sanzione sostitutiva o per revoca della misura sostituita e il ripristino di quella originaria. Anzi è auspicabile che il giudice - nel disporre la sostituzione della pena - fissi, da subito, un'udienza successiva, comunicata alle parti con il provvedimento stesso, per la "chiusura" del procedimento.

Nel caso previsto dall'art. 73 comma 5 bis e 5 ter dpr 1990 n. 309 la norma distingue due situazioni in caso di violazione degli obblighi:

- quella del giudice procedente (qualora la decisione non sia ancora passata in giudicato) che, d'ufficio o su richiesta del PM, revoca la sanzione sostitutiva;
- quella del giudice dell'esecuzione (qualora la decisione sia passata in giudicato) che, su richiesta del PM e secondo le formalità previste dall'art. 666 c.p.p., revoca la sanzione sostitutiva.

Nel caso previsto dall'art. 165 c.p. le norme non prevedono la fissazione di un'udienza per l'accertamento dell'esito dei lavori di pubblica utilità. Poiché il lavoro di pubblica utilità viene disposto in forza di

⁷ Sarebbe opportuno che l'udienza fissata per la dichiarazione di estinzione o la revoca della sanzione sostitutiva venisse fissata fin dall'udienza con la quale il giudice ammette i lavori di pubblica utilità. In questo modo la cancellerie viene esonerata dai relativi incombeni.

sentenza passata in giudicato spetterà al PM chiedere al giudice la revoca della sanzione sostitutiva nelle forme previste dall'art. 666 c.p.p.

ALLEGATO 1

Vademecum per i richiedenti

CONDANNATI PER REATI ex artt. 186 / 187 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) e art. 73 comma 5 bis e ter d.p.r. 309 del 1990.

L'avvocato e/o l'interessato contatta telefonicamente il referente dell'Ente/Associazione convenzionata riferendo la tipologia di reato, la fase del procedimento penale, dati anagrafici, residenza dell'assistito e orari in cui potrebbe svolgere il lavoro di pubblica utilità.

Viene concordato un appuntamento con l'assistito e l'Ente in cui devono essere fissati:

- orari e giorni in cui verrà svolto il lavoro;
- mansioni;
- luogo in cui verrà svolta l'attività;
- nominativo del referente dell'Ente/Associazione che si occuperà di coordinare l'attività lavorativa con recapito telefonico.

Se il colloquio è positivo (cioè se coincidono le richieste dell'Ente/Associazione con gli impegni lavorativi dell'assistito):

- compilazione da parte dell'Associazione del Programma dei lavori di pubblica utilità (materiale allegato);
- copia del Programma dovrà essere consegnata all'assistito o all'avvocato;
- l'avvocato e/o l'assistito si informeranno della data di udienza;
- il dispositivo con il quale l'imputato viene ammesso ai lavori di pubblica utilità viene comunicato dalla Cancelleria del giudice all'UEPE o all'autorità di P.S. incaricata per i controlli nonché all'ente/associazione presso la quale viene svolta l'attività socialmente utile.

Dal momento in cui l'Ente/Associazione riceverà la sentenza, il condannato potrà iniziare a svolgere il lavoro di pubblica utilità. A quel punto l'ente/associazione dovrà predisporre un foglio orario di entrata ed uscita con il nominativo dell'imputato o del condannato e controfirmato dallo stesso e dal referente. Una volta stabilita la data di inizio del lavoro di pubblica utilità l'ente/associazione invierà una comunicazione scritta, indicando il giorno d'inizio dell'attività e il recapito all'organo di controllo. Qualunque comunicazione relativa allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità verrà inviata all'organo di controllo.

Quando l'imputato/condannato avrà espletato tutte le ore indicate in sentenza dovrà essere redatta una breve relazione sull'andamento che, insieme al foglio orario, dovrà essere inviata all'UEPE o all'autorità di P.S.

CONDANNATI con sospensione condizionale della pena subordinata all'esecuzione di lavori di pubblica utilità (art. 165 c.p.).

Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 165 c.p. differiscono da quelle relative agli imputati/condannati per guida in stato di ebbrezza, in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti o per violazione dell'art. 73 c. 5 dpr 309 del 1990:

I condannati che beneficiano della seconda sospensione condizionale della pena dovranno svolgere le ore settimanali stabilite in udienza (non superiori a 6 salvo diversa disposizione del giudice) per la durata della pena.

Sarà quindi sempre necessario predisporre un prospetto orario rispetto alla presenza del condannato per le ore stabilite dal Giudice in sentenza.

Il lavoro di pubblica utilità potrà iniziare solo dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile.

La verifica dell'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità è sempre dei Commissariati di Zona o delle Stazioni dei Carabinieri.

La comunicazione della data d'inizio dell'attività e la relazione devono essere inviate all'Autorità di P.S. (e non anche all'UEPE cui la legge, in questo caso, non attribuisce competenze).

ALLEGATO 2

FUNZIONI DELL'Ufficio per i Lavori di Pubblica Utilità

I lavori di pubblica utilità sono previsti da diverse ipotesi di reato ma non hanno una disciplina unitaria. Nella guida in stato di ebbrezza il l.p.u. ben eseguito comporta l'estinzione del reato; nel reato di detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti (ipotesi lieve) la sanzione sostituisce semplicemente il carcere; nel caso previsto dall'art. 165 c.p. costituisce una condizione per la concessione della sospensione della pena. A seconda dei reati sono diversi gli esiti, le modalità di controllo, gli organi preposti al controllo, l'attività dell'a.g. all'esito del l.p.u.

Queste sono le ragioni che hanno indotto l'autorità giudiziaria e gli enti sottoscrittori del Protocollo ad istituire un ufficio che costituisca un punto di riferimento per i diversi soggetti coinvolti nell'applicazione dei l.p.u.

Tale ufficio è stato istituito presso il Tribunale⁸. Tale sistemazione corrisponde a esigenze di accesso per l'Avvocatura, di comunicazione con le cancellerie e le segreterie interessate dal procedimento, di raccolta dati da inserire nei registri informatici e, non da ultimo, di indicazioni coerenti ai soggetti esterni (enti/associazioni, U.E.P.E. e autorità di p.s.).

L'ufficio è costituito da un magistrato responsabile coadiuvato originariamente da due "incaricati" volontari (stagisti) a metà tempo.

A seguito di un ordine di servizio della Presidenza del Tribunale del maggio 2016 è stato individuato un funzionario che garantisce attività di sportello ogni lunedì dalle ore 9 alle ore 12 presso la cancelleria della II sezione penale nonché le comunicazioni e le informazioni necessarie a mezzo di posta elettronica.

In ogni caso l'utenza si può rivolgere in prima battuta presso **l'URP**.

In generale comunque **LE FUNZIONI** sono le seguenti:

- Conservare e aggiornare l'elenco delle associazioni e degli enti a mezzo di un data-base organizzato per tipologie di lavori di pubblica utilità secondo lo schema indicato dal DM 26.3.2001
- Fornire informazioni agli interessati (Indagati, Imputati, Avvocati muniti di procura speciale) sui passaggi e sulle fasi in cui si articola la procedura
- Tenere contatti con gli Enti/Associazioni e con gli Organi di controllo
- Consegnare (in formato cartaceo o on-line) la modulistica per la redazione del Programma di l.p.u. che verrà redatto dall'interessato insieme all'Ente/Associazione presso cui svolgerà l'attività lavorativa
- Ricevere il provvedimento applicativo della misura sostitutiva e l'atto definitivo del procedimento (estinzione del reato, revoca della pena sostitutiva e applicazione dell'originaria sanzione, relazione di esecuzione del l.p.u. ex art. 73 dpr 1990 n. 309, relazione di esecuzione dei l.p.u. ex art. 165 c.p.; revoca della sospensione condizionale della pena).

⁸ L'esperienza del primo anno di applicazione del Protocollo dimostra come sarebbe certamente più efficace una collocazione dell'ufficio presso la Procura della Repubblica in quanto orienterebbe con maggiore rapidità l'utenza - soprattutto nelle forme del decreto penale di condanna e costringerebbe l'ufficio del Pubblico Ministero a trovare soluzioni organizzative più efficienti nei rapporti con il Giudice per le Indagini preliminari. Per contro va osservato come i lavori di pubblica utilità siano in realtà oggetto di un provvedimento del magistrato giudicante chiamato, oltretutto, ad un lavoro di reperimento di informazioni, di verifica e di controllo che sconsiglia, al momento, uno spostamento della sede dell'ufficio per i lavori di pubblica utilità.

ALLEGATO 3

MODELLI DI DISPOSITIVO

a) Per gli artt. 186 e 187 CdS

CONDANNA/APPLICA A _____ la pena di mesi _____ e giorni _____ di arresto e € _____ di ammenda

DATO ATTO CHE NON VI E' OPPOSIZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO

sostituisce la pena detentiva e la pena pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità ragguagliata in complessive ore⁹

di lavoro da eseguirsi presso l'ENTE/ASSOCIAZIONE _____ con sede in _____

Il lavoro di pubblica utilità dovrà essere eseguito con svolgimento di n. _____ ore a settimana, compatibilmente alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'interessato.

Dispone che il lavoro di pubblica utilità possa avere inizio in un periodo compreso tra il decimo giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza e il termine ultimo di mesi quattro dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza; autorizza lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità prima che la sentenza divenga irrevocabile.

Dispone la confisca amministrativa del veicolo in sequestro, salvo revoca di tale confisca in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità.

Applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni 1, salvo riduzione di tale sospensione in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità.

Incarica l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna o l'autorità di p.s. _____ territorialmente competente, di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e manda alla cancelleria per la relativa comunicazione a:

U.E.P.E. o Autorità di p.s.

ULPU

Ente/Associazione

(tutte le comunicazioni sono fatte per via informatica)

Limitatamente alla violazione dell'art. 187 CdS la disposizione sui lavori di pubblica utilità può essere integrata come segue:

Dispone che _____ partecipi al programma terapeutico e socio-riabilitativo come definito ai sensi degli artt. 121 e 122 dpr 1990 n. 309

Li

b) Per l'art. 73 dpr 1990 n. 309

CONDANNA/APPLICA A _____ la pena di mesi _____ e giorni _____ di reclusione e € _____ di multa

SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO E SENTITO IL PUBBLICO MINISTERO

⁹ La norma - artt. 186 e 187 CdS - consente di superare i limiti complessivi di ore-lavoro previsti dall'art. 54 d.l.vo 2000 n. 274

APPLICA LA PENA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' in complessive ore¹⁰ _____ di lavoro da eseguirsi presso l'ENTE/ASSOCIAZIONE _____ con sede in _____

Il lavoro di pubblica utilità dovrà essere eseguito con svolgimento di n. _____ ore a settimana, compatibilmente alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'interessato.

Dispone che il lavoro di pubblica utilità possa avere inizio in un periodo compreso tra il decimo giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza e il termine ultimo di mesi quattro dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza; autorizza lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità prima che la sentenza divenga irrevocabile.

Incarica l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna territorialmente competente, di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e manda alla cancelleria per la relativa comunicazione.

Si comunichi per via informatica a:

UEPE

ULPU

c) Per l'art. 165 c.p.

CONDANNA/APPLICA A _____ la pena di mesi _____ e giorni _____ di reclusione e € _____ di multa
CONCEDE LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

CON IL CONSENSO DELL'IMPUTATO E SENTITO IL PUBBLICO MINISTERO

SUBORDINA LA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA ALLA EFFETTUAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' in complessive ore¹¹ _____ di lavoro da eseguirsi presso l'ENTE/ASSOCIAZIONE _____ con sede in _____

Il lavoro di pubblica utilità dovrà essere eseguito con svolgimento di n. _____ ore a settimana, compatibilmente alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'interessato.

Dispone che il lavoro di pubblica utilità possa avere inizio entro il termine ultimo di mesi quattro dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza.

Incarica il Commissariato di P.S. di _____/Comando Stazione C.C. di _____ territorialmente competente, di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e manda alla cancelleria per la relativa comunicazione per via informatica a

Autorità di p.s.

ULPU

¹⁰ Anche questa norma - art. 73 comma 5 bis dpr 1990 n. 309 - consente di superare i limiti complessivi di ore-lavoro previsti dall'art. 54 d.l.vo 2000 n. 274

¹¹ Questa norma - artt. 165 c.p. e 18 bis dip. att. c.p. - non sembra consentire il superamento dei limiti complessivi di ore-lavoro previsti dall'art. 54 d.l.vo 2000 n. 274 fatto salvo (perché l'art. 18 bis disp. att. c.p. non richiama anche il comma 5° dell'art. 54 d.l.vo 2000 n. 274) il limite delle due ore di lavoro giornaliero

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA¹²

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di _____, dell'ENTE/ASSOCIAZIONE _____, con sede in _____, Via _____, dichiara di essere disponibile ad accogliere il/la sig. _____, nato/a a _____ il _____ residente in _____ Via _____, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del D.Lgs 28 agosto n.274/20000.

L'ENTE/ASSOCIAZIONE _____ ha siglato la convenzione con il Presidente del Tribunale di Firenze in data _____ per l'effettuazione di lavori di pubblica utilità da parte di persone sottoposte a procedimento penale.

Si specifica che il/la sig./sig.ra _____ sarà adibito/a alle seguenti mansioni/attività:

- _____
- _____

La disponibilità ad impegnare il/la sig./ra _____ in lavori di pubblica utilità presso questo ENTE/ASSOCIAZIONE verrà tenuta ferma per mesi sei a decorrere dalla data della presente dichiarazione.

L'attività verrà svolta nei giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____, salvo approvazione dell'Ill.mo Tribunale.

Le ore svolte verranno registrate e controfirmate dal condannato e dal Responsabile.

Al termine della pena verrà rilasciata una relazione che documenterà l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal/dalla sig./sig.ra _____, di cui all'art.6 D.M. 26.3.2001.

L'Associazione/Comune provvederà alla copertura assicurativa del condannato.

Il soggetto incaricato di coordinare la prestazione lavorativa del/della sig/sig.ra _____ sarà _____ Tel. _____

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Distinti saluti

Data,

Comune/Associazione

Indirizzo

Recapito Telefonico

Fax

e mail

¹² In altre sedi giudiziarie l'ENTE/ASSOCIAZIONE consegna all'interessato o al difensore munito di procura speciale una DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' da sottoporre all'attenzione del giudice.

ALLEGATO 5

ADEMPIMENTI DURANTE E ALL'ESITO DELLO SVOLGIMENTO DEI L.P.U.

MANCATA PRESENTAZIONE DELL'OBBLIGATO - INADEMPIMENTI

L'ENTE/ASSOCIAZIONE, per mezzo della persona incaricata di seguire i l.p.u., segnala agli ORGANI DI CONTROLLO (UEPE, Commissariato di P.S., Stazione C.C.) gli inadempimenti dell'obbligato o, addirittura, la sua mancata presentazione per assumere il servizio concordato. Gli ORGANI DI CONTROLLO riferiscono al giudice (o al PM se si tratta di sentenza passata in giudicato).

CONCLUSIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

L'ENTE/ASSOCIAZIONE, per mezzo della persona incaricata di eseguire i l.p.u., redige una RELAZIONE CONCLUSIVA e la trasmette agli ORGANI DI CONTROLLO. Questi la fanno pervenire, con eventuali osservazioni su circostanze esterne all'attività di lavoro, al giudice (o al PM se si tratta di sentenza passata in giudicato).

IL GIUDICE

1) in caso di segnalato inadempimento o, addirittura, di mancata presentazione dell'obbligato FISSA UDIENZA per revocare la sanzione sostitutiva (nei casi previsti dagli art. 186 e 187 CdS nonché nel caso previsto dall'art. 73 dpr 1990 n. 309; per revocare la concessa sospensione condizionale della pena nel caso previsto dall'art. 165 c.p. anche su iniziativa del P.M. in quest'ultimo caso)

2) in caso di relazione conclusiva - senza che vi sia stata una precedente segnalazione negativa - FISSA UDIENZA¹³ per dichiarare l'estinzione del reato nei casi previsti dagli artt. 186 e 187 CdS¹⁴ che dovrà essere comunicata al P.M.; nel caso previsto dall'art. 73 dpr 1998 n. 309 non viene fissata alcuna udienza se il lavoro di p.u. risulta positivamente terminato (la relazione conclusiva deve comunque essere allegata agli atti del fascicolo del dibattimento e del P.M.). Quanto all'art. 165 c.p., in mancanza di una espressa disciplina legislativa (l'art. 18 bis disp. att. c.p. rinvia all'art. 54 d.l.vo 2000 n. 274 che non prevede la fissazione di un'udienza in caso di esito positivo), la relazione conclusiva deve essere allegata al fascicolo del dibattimento e di quello del P.M.

¹³ Come si è già osservato il giudice potrebbe già in sede di "approvazione" del programma di l.p.u. fissare un'udienza finale così da evitare ulteriori incumbenti di cancelleria.

¹⁴ In alcuni casi si è prevista una rinuncia preventiva da parte dell'imputato o del difensore munito di procura speciale ad avere notizia della fissazione dell'udienza in caso di esito positivo dei l.p.u.

ALLEGATO 6

COMPITI DELLA CANCELLERIA

1) Il dispositivo con il quale il giudice applica i lavori di pubblica utilità deve essere comunicato:

- all'interessato e al suo difensore (ovviamente all'udienza)
- al Pubblico ministero (ovviamente all'udienza)
- all'ENTE/ASSOCIAZIONE indicato nel Programma o nella Dichiarazione di disponibilità dei l.p.u.
- all'ORGANO DI CONTROLLO (UEPE, PdS, C.C. eventualmente Polizia Municipale)
- all'Ufficio per i l.p.u.

2) La cancelleria del giudice riceve le segnalazioni e la relazione conclusiva trasmessa dagli ORGANI DI CONTROLLO

3) La cancelleria del giudice comunica alle parti la fissazione dell'udienza all'esito delle segnalazioni e della relazione conclusiva trasmessa dagli ORGANI DI CONTROLLO (se vi è rinuncia preventiva viene omessa la comunicazione all'interessato e al suo difensore della fissazione dell'udienza per la dichiarazione di estinzione del reato oppure si fissa, da subito, al momento della decisione sui l.p.u. un'udienza conclusiva per delibare sulla realizzazione o meno dei l.p.u.)

4) La cancelleria del giudice trasmette al P.M. la relazione conclusiva sui l.p.u. qualora non risulti direttamente inviata alla Procura della Repubblica da parte degli ORGANI DI CONTROLLO.

ALLEGATO 7

ORGANI DI CONTROLLO

La legge dice che gli **ORGANI DI CONTROLLO** sull'esecuzione dei l.p.u. sono:

- 1) Per i fatti previsti dagli artt. 186 e 187 CdS l'UEPE ovvero l'Ufficio di P.S. del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza, il Comando dei C.C.
- 2) Per i fatti previsti dall'art. 73 dpr 1990 n. 309 l'UEPE
- 3) Per il caso previsto dall'art. 165 c.p. l'Ufficio di P.S. del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza, il Comando dei C.C. (art. 59 d.l.vo 2000 n. 274 richiamato dall'art. 18 bis disp. att. c.p.).

Anche in questo caso occorre un intervento di razionalizzazione e di distribuzione delle risorse per il controllo della misura.

Una proposta che tenga conto di criteri rispettosi della natura e finalità degli organi di controllo potrebbe essere articolata come segue:

UEPE: tutti i casi implicanti un percorso terapeutico (art. 73 dpr 1990 n. 309 e art. 187 CdS) a prescindere dal luogo di esecuzione della misura e salvo delega a favore di uffici UEPE territorialmente competenti

COMMISSARIATI DI P.S.: per le misure da eseguirsi a Firenze, Empoli e Sesto Fiorentino ex art. 165 c.p.

COMANDI STAZIONE C.C.: per le misure da eseguirsi negli altri Comuni della Provincia di Firenze ex art. 165 c.p.

Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza ex art. 186 CdS il criterio di riparto delle competenze di controllo tra UEPE e Autorità di P.S. deve far riferimento alla situazione personale del destinatario della misura sostitutiva: se si tratta di persona con problemi di dipendenza o già seguita da servizi di territorio è consigliabile attribuire il controllo all'UEPE. Negli altri casi è sufficiente il controllo dell'Autorità di P.S. seguendo il riparto di competenze tra Polizia di Stato e Carabinieri previsto per le misure disposte ai sensi dell'art. 165 c.p.

ALLEGATO 8
DURATA E CRITERI DI RAGGUAGLIO
DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

	Giudice di Pace	Legge sugli stupefacenti	Codice della Strada	Pena sospesa
Volontà dell'imputato	Richiesta	Richiesta	Non opposizione	Non opposizione
Durata minima	10 giorni	Quella prevista per la pena in concreto	Quella prevista per la pena in concreto	10 giorni
Durata massima	6 mesi	Quella determinata con la pena in concreto	Quella determinata con la pena in concreto	Quella determinata con la pena in concreto
Durata settimanale massima	6 ore salvo diverso provvedimento del giudice	40 ore	40 ore	6 ore salvo diverso provvedimento del giudice
Durata giornaliera Massima	8 ore	8 ore	8 ore	8 ore
Criteri di ragguglio	1 giorno lavoro = 2 ore lavoro	1 giorno lavoro = 2 ore lavoro	1 giorno lavoro = 2 ore lavoro = € 250	Non opera il ragguglio: non può essere superato il limite di 156 ore complessive
Violazione degli obblighi	Fino a un anno di reclusione	Revoca dei l.p.u. e ripristino pena originaria	Revoca dei l.p.u. e dei benefici, ripristino pena originaria	Revoca sospensione
Reiterabilità della sanzione dei l.p.u.	Illimitata salvo condanna per violazione degli obblighi	Non più di due volte Non più di una volta per l'art. 73 comma 5° ter dpr 1990 n. 309 ¹⁵	Non più di una volta	Non reiterabilità

¹⁵ La legge parla di reato diverso commesso una sola volta. Ciò significa che il fatto "diverso" deve essere occasionale. Agli interpreti viene lasciata l'indagine se le ipotesi di sostituzione della pena, rispettivamente previste dai commi 5 bis e 5 ter, siano anche cumulabili.

ALLEGATO 9

AVVISO DELLA PREFETTURA AL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE

PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O DI ALTERAZIONE DA SOSTANZA STUPEFACENTI IL CODICE DELLA STRADA NON PREVEDE SOLO LA SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA PATENTE.

E' UN VERO E PROPRIO REATO CHE PREVEDE UNA AMMENDA DA € 800 FINO A € 6.000 E IL CARCERE FINO A SEI MESI.

VIENE FATTO UN PROCESSO CON LA DIFESA OBBLIGATORIA DI UN AVVOCATO E IN CASO DI CONDANNA VIENE APPLICATA UNA SOSPENSIONE DEFINITIVA DELLA PATENTE FINO A 4 ANNI.

SE SI E' GIA' STATI CONDANNATI PER LO STESSO REATO NEI DUE ANNI PRECEDENTI LA PATENTE E' REVOCATA.

NEI CASI PIU' GRAVI L'AUTOMOBILE CON LA QUALE E' STATO COMMESSO IL REATO - SE E' DI PROPRIETA' DEL CONDUCENTE - VIENE CONFISCATA.

TUTTAVIA

IL CONDUCENTE PUO' CHIEDERE, PERSONALMENTE O FACENDOSI ASSISTERE DA UN AVVOCATO, DI SOSTITUIRE LA PENA DEL CARCERE E DELL'AMMENDA CON LA SANZIONE DEL

LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

PRESSO ENTI O ASSOCIAZIONI CONVENZIONATI CON IL TRIBUNALE.

SE IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' VIENE SVOLTO PER IL PERIODO E SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL GIUDICE IL REATO VIENE ESTINTO, LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE VIENE RIDOTTA DELLA META' E L'AUTOMOBILE NON VIENE PIU' CONFISCATA

LA SOSTITUZIONE NON PUO' ESSERE CONCESSA PIU' DI UNA VOLTA

PER TUTTE LE PIU' OPPORTUNE INFORMAZIONI CI SI PUO' RIVOLGERE ALL'UFFICIO PER I LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE, VIALE GUIDONI 61, PIANO __ STANZA __

ALLEGATO 10

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

AVVISO AGLI IMPUTATI PER LA VIOLAZIONE

DELL'ART. 73 COMMA 5° DPR 1990 N. 309

PER IL REATO PREVISTO DALL'ART. 73 DPR 1990 N. 309 QUALORA RICORRA L'IPOTESI DI "LIEVE ENTITA'" PREVISTA DAL COMMA 5° L'IMPUTATO PUO' CHIEDERE LA SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA E PECUNIARIA CON LA SANZIONE DEI **LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'**

LA SANZIONE PUO' ESSERE ESEGUITA ANCHE PRIMA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA CONDANNA.

LA SANZIONE VIENE APPLICATA SE L'IMPUTATO NON HA DIRITTO A BENEFICIARE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

LA SANZIONE DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' NON PUO' ESSERE CONCESSA PER PIU' DI DUE VOLTE.

LA SANZIONE DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' HA LA STESSA DURATA DELLA PENA PRINCIPALE.

UN GIORNO DI LAVORO EQUIVALE A DUE ORE LAVORATIVE E CON L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE E' POSSIBILE ACCORPARE IN UN SOLO GIORNO FINO A UN MASSIMO DI OTTO ORE LAVORATIVE.

IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE AL LAVORO O DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI VIENE RIPRSTINATA LA PENA ORIGINARIA.

IL LAVORO DI SVOLGE PRESSO ENTI O ASSOCIAZIONI CONVENZIONATI CON IL TRIBUNALE.

PER TUTTE LE PIU' OPPORTUNE INFORMAZIONI CI SI PUO' RIVOLGERE ALL'UFFICIO PER I LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE, VIALE GUIDONI 61, PIANO__ STANZA__

ALLEGATO 11



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

(Ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto n. 274 del 2000 e 2 del D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

- che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 274 del 2000, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D. L.vo 274 del 2000 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D. L.vo 274 del 2000 e le relative convenzioni;
- che l'art. 73 comma 5-bis d.p.r. 309 del 1990 inserito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. g), D.L. 272 del 2005 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224-bis D. L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 102 del 2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 186 comma 9-bis del D. L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 120 del 2010, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 6 comma 7 della Legge 401 del 1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con

la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art 1 comma 1-bis, lettera a), del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

- che il D.lg. 122 del 1993 aveva infatti previsto all'art. 1^{1-bis} la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 l. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (l. 962 del 1967);
- che l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che l'Associazione/Ente _____, con sede in _____, Via/Piazza _____ n. ____, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
- che, in quanto ente, si attesta la regola iscrizione al registro/albo di appartenenza;

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del **Dott. Enrico Ognibene, Presidente del Tribunale di Firenze**, giusta la delega di cui alla premessa e l'Ente, nella persona di _____, quale **Legale rappresentante dell'Ente/Associazione** _____, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
Attività da svolgere

L'Ente si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture persone che abbiano subito condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgere in modo non retribuito ed a favore della collettività.

L'Ente specifica che tali attività da svolgere presso le proprie strutture, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, hanno per oggetto le seguenti prestazioni:

- _____
- _____

In ogni caso il numero massimo di persone condannate alla pena di pubblica utilità che l'ente è disponibile a ricevere presso di sé non può superare il **numero delle presenze contemporanee** pari a ____ **unità**.

L'Ente indicherà nella dichiarazione di disponibilità, redatta secondo il modello allegato, a quale fra le attività di cui sopra il condannato dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l'orario in cui essa verrà svolta.

Art. 2 Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti che l'avranno acquisita presso l'Ente/Associazione _____, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- _____
- _____

Il soggetto incaricato potrà delegare, a seconda delle rispettive competenze in relazione all'attività cui il condannato dovrà essere concretamente adibito, i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente all'amministrazione. Di tale delega dovrà darsi atto nella dichiarazione di disponibilità.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4 Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274.

Il condannato impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'Ente, che provvederà a riscontarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'amministrazione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'organo di controllo incaricato dal giudice (UEPE o Autorità di Pubblica Sicurezza) le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Tale relazione viene comunicata all'organo di controllo per la successiva informativa al giudice o al Pubblico Ministero.

Art. 7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di **anni** ___ a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.

Firenze, li ___/___/___

Per il Tribunale di Firenze
Il Presidente
Dott. Enrico Ognibene

Per l'Ente/Associazione _____
Il Leg. Rapp.te

ALLEGATO 12

MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA' A SVOLGERE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (al Pubblico Ministero prima dell'esercizio dell'azione penale)

Procura della Repubblica

presso il tribunale ordinario di Firenze

n. ____/____ r.g.n.r.

**Memoria ex art. 121 c.p.p. per manifestare la volontà a svolgere i lavori di pubblica utilità
in sostituzione della pena.**

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____ (___), C.F.
_____, e residente in _____ (___) via _____ n. ____

PREMESSO

che è indagato nel procedimento penale indicato in epigrafe;

OPPURE → Per i fatti avvenuti il giorno ____ presso la località ____ e relativi alla violazione dell'art. __, c. __, lett. __ del Codice della Strada, tasso alcolemico accertato pari a ____ g/l e ____ g/l

che l'art. 186, c. 9-*bis*, C.d.S. prevede che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 D. Lgs. 274/2000;

che, al riguardo, su istanza del sottoscritto, l'ente denominato _____, con sede in _____ (___) via _____ n. __, faceva pervenire allo scrivente la dichiarazione di disponibilità a far svolgere all'indagato del lavoro socialmente utile (doc. 1);

che, in particolare, l'accordo prevede l'attività non retribuita, da svolgersi nei giorni di _____, dalle ore ____ alle ____, per la durata stabilita dal giudice;

che, pertanto, vi sono i presupposti di legge per poter provvedere alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria ai sensi dell'art. 186, c. 9-*bis*, C.d.S.;

tutto ciò premesso,

FA ISTANZA

all'Ill.mo Pubblico Ministero, affinché, nella richiesta di emissione di decreto penale di condanna, voglia proporre la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nella corrispondente sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nella misura che riterrà di giustizia, in considerazione anche della disponibilità così come manifestata dall'ente denominato _____.

Si allega:

1. dichiarazione di disponibilità dell'ente denominato _____.

Con osservanza.

Firenze, __/__/____

(nome e cognome)

ALLEGATO 13

RICHIESTA DI CONVENZIONE

Spett.le Tribunale di Firenze,

RICHIESTA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a ___/___/___, il _____, residente in _____, C.F. _____, in qualità di legale rappresentante dell'Ente denominato «_____», con sede in _____ (___), Via _____, C.F. _____, Ente regolarmente iscritto al Registro/Albo Regionale di appartenenza con provvedimento n. _____ del _____, richiede all'intestato Tribunale di poter stipulare apposita convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 8 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26.3.2001.

(eventuale: Rende noto che l'Ente ha già stipulato con il Tribunale di Firenze una analoga convenzione, siglata in data ___/___/___, che si allega in copia).

Sin da ora individua la/le seguente/i sede/i operative (eventuale: e le sezioni distaccate) presso le quali verrà concretamente svolta l'attività socialmente utile:

1. «_____» – Via _____, n. ___, _____ (___) – Tel. _____ – Fax _____ – Email: _____ – numero di soggetti: ___ - (eventuale: delegato di sezione: _____);
2. «_____» – Via _____, n. ___, _____ (___) – Tel. _____ – Fax _____ – Email: _____ – numero di soggetti: ___ - (eventuale: delegato di sezione: _____);
3. «_____» – Via _____, n. ___, _____ (___) – Tel. _____ – Fax _____ – Email: _____ – numero di soggetti: ___ - (eventuale: delegato di sezione: _____).

Il numero delle presenze contemporanee dei soggetti incaricati di svolgere i lavori di pubblica utilità presso le nostre strutture sarà pari a ___ unità.

Le attività che i condannati saranno chiamati a svolgere saranno:

- _____;
- _____;
- _____.

Individua i seguenti soggetti quali incaricati a coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e ad impartire loro le relative istruzioni:

- Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____, il ___/___/___, C.F. _____, in qualità di _____.
- Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____, il ___/___/___, C.F. _____, in qualità di _____.

Per qualsiasi ulteriore informazione necessaria alla definizione della convenzione, si prega di fare riferimento al Sig. _____, email: _____, Tel. _____.

Dichiara di aver preso visione del Protocollo sottoscritto in data 24 gennaio 2013.

(Luogo), (data)

Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

Allegati:

1. Attestazione di iscrizione al Registro/Albo Regionale di appartenenza;
2. Copia dello Statuto;
3. (eventuale: convenzione per i lavori di pubblica utilità già stipulata)
4. Copia della Carta d'identità del Legale Rappresentante.

ALLEGATO 14 PROGRAMMA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di _____ dell'Ente/Associazione _____, con sede in _____, Via _____, dichiara di essere disponibile ad accogliere il/la Sig./Sig.ra _____, nato/a _____, il _____, residente in _____, Via _____, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 274 del 2000.

L'Ente/Associazione _____ ha siglato la convenzione con il Presidente del Tribunale di Firenze in data _____ per l'effettuazione di lavori di pubblica utilità da parte di persone sottoposte a procedimento penale.

Si specifica che il/la Sig./Sig.ra _____ sarà adibito/a alle seguenti mansioni/attività:

- _____
- _____

La disponibilità ad impegnare il/la Sig./Sig.ra _____ in lavori di pubblica utilità presso questo/a Ente/Associazione verrà tenuta ferma per **mesi sei** a decorrere dalla data della presente dichiarazione.

L'attività verrà svolta nei giorni _____, dalle ore _____, alle ore _____, salvo approvazione dell'Ill.mo Tribunale.

Le ore svolte verranno registrate e controfirmate dal condannato e dal Responsabile.

Al termine della pena verrà rilasciata una relazione che documenterà l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal/dalla Sig./Sig.ra _____, di cui all'art. 6 D. M. 26/03/2001.

L'Associazione/Comune provvederà alla copertura assicurativa del condannato.

Il soggetto incaricato di coordinare la prestazione lavorativa del/della Sig./Sig.ra _____ sarà _____, Tel. _____.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Distinti saluti

_____, li __/__/____

Comune/Associazione: _____
Indirizzo: _____
Recapito telefonico : _____
Fax: _____
Email: _____